

**S T A T U T O**

- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -

**ART. 1**

E' costituita una società a responsabilità limitata  
denominata

**"A.C. VICENZA SERVICE - S.R.L."**

**ART. 2**

La società ha sede a Vicenza in Via E. Fermi, 233.

Il domicilio legale di ogni socio è quello risultante dal libro dei soci.

La società potrà istituire sedi secondarie e filiali anche altrove e sopprimerle.

**ART. 3**

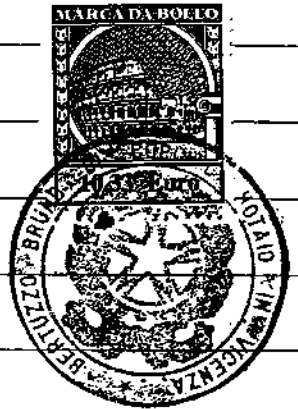
La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti).

Essa potrà essere anticipatamente sciolta e prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

**ART. 4**

La società ha per oggetto:

1) la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzati nei confronti del settore dell'impiego dell'automobile e del soddisfacimento dei bisogni dell'automobilista, il tutto a favore in particolare dell'Automobile Club di Vicenza e so-



cietà collegate o dei loro associati;

2) ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca, rilevazione dati, promozionale e di indirizzo sulle modalità di utilizzo dei servizi rivolto all'utenza automobilistica;

3) la promozione diretta e la gestione o la partecipazione a iniziative commerciali volte al perseguimento dell'oggetto sociale, compresa la vendita al dettaglio di accessori per autoveicoli;

4) l'attività di manutenzione e riparazione di ogni e qualsiasi componente dell'automobile;

5) l'attività di noleggio di autovetture con o senza autista sia direttamente che attraverso altre organizzazioni;

6) l'attività di gestione di scuole guida per il conseguimento della patente di guida delle varie categorie esistenti;

7) la gestione diretta o attraverso terzi di parcheggi automobilistici nonché di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti e di punti di assistenza, anche in materia di svolgimento di pratiche burocratiche, per l'automobilista;

8) l'attività di edizione e distribuzione di giornali, libri, riviste e pubblicazioni in genere;

9) l'attività di gestione di beni immobili;



10) l'espletamento, in conto proprio o di terzi

compresi Enti, di pratiche automobilistiche o doganali di qualsiasi genere e specie, la promozione della pratica dello sport automobilistico con l'organizzazione di corse, la promozione del turismo interno ed internazionale, con l'espletamento di tutte le pratiche tipiche e proprie dell'agenzia viaggi e la gestione di parcheggi automobilistici, il noleggio di veicoli, motoveicoli ed autoveicoli, ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca, rilevazione dati, promozionale ed indirizzo sulle modalità di utilizzo, la vendita al dettaglio di accessori per autoveicoli nonchè l'attività di manutenzione e riparazione di ogni e qualsiasi componente dell'automobile;

11) ogni attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'acquisto e la rivendita di aziende del settore e l'assunzione in affitto o in appalto di aziende di terzi.

Le attività potranno essere congiuntamente o di-



sggiuntamente concesse a terzi in affitto od in appalto.

- CAPITALE SOCIALE -

ART. 5

Il capitale sociale è di EURO 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zerozero) diviso in quote ai sensi di legge.

Ogni quota dà diritto ad un voto.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, ed in tal caso le nuove quote devono essere offerte in opzione ai vecchi soci al loro valore nominale ai sensi dell'art. 2441 del codice civile.

Nel caso che un socio non eserciti il suo diritto di opzione questo spetterà a tutti gli altri soci in parti uguali.

ART. 6

Le quote sono trasferibili.

In caso di cessione deve essere offerta opzione d'acquisto agli altri soci proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute.

- ASSEMBLEE -

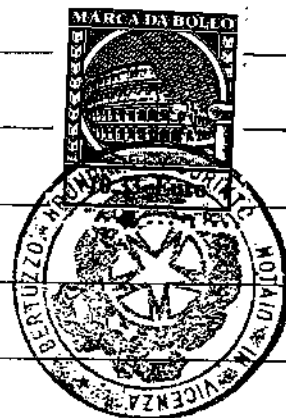
ART. 7

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge

ed al presente statuto vincolano tutti i soci.

#### ART. 8

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, che dovrà contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.



#### ART. 9

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Quella ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mentre quella straordinaria viene convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dovrà avvenire mediante lettera raccomandata da spedire a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al loro domicilio risultante dal libro soci.

#### ART. 10

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Al presidente dell'assemblea è demandata ogni decisione sulla capacità degli intervenuti di partecipare all'assemblea.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci con semplice delega scritta.

#### ART. 11

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza il Presidente verrà eletto dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario che, per le ordinarie è eletto dall'assemblea stessa, mentre per le assemblee straordinarie dovrà essere un Notaio.

#### ART. 12

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

In caso di parità ai voti, la proposta deve rite-

nersi respinta.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza.

#### ART. 13

L'assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima convocazione che in seconda, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

#### - AMMINISTRAZIONE -

#### ART. 14

La Società è amministrata da un Unico Amministratore o da un consiglio di amministrazione composto di tre o cinque membri eletti dall'assemblea e che potranno essere anche non soci.

L'amministratore unico e il consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio di Amministrazione potrà nominare amministratori delegati.

#### ART. 15

L'amministratore unico ed il consiglio di amministrazione hanno tutti i poteri e le facoltà di or-

dinaria e di straordinaria amministrazione della società, salvo quanto dalla legge non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

#### ART. 16

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico ed al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato.

#### - BILANCIO ED UTILI -

#### ART. 17

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico o il Presidente del consiglio di amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

#### ART. 18

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito tra i soci in proporzione delle quote possedute, salvo diverse decisioni





che possono essere prese dall'assemblea.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

- SCIoglIMENTO -

ART. 19

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione e per la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

ART. 20

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, o tra i soci in dipendenza del rapporto societario, dovrà essere devoluto ad un Collegio Arbitrale.

Il lodo del collegio assunto irritualmente, sarà vincolante per le parti.

Il collegio sarà composto da tre membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Vicenza.

ART. 21

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto o nell'atto costitutivo, si fa rife-

rimento alle disposizioni contenute nel codice ci-  
vile ed alle disposizioni speciali in materia.

*Romano Rigato*

*[Signature]*

